

Oggetto: LEGGE EUROPEA 2014 – Art. 9 – abrogazione del Fondo di garanzia e polizza obbligatoria

Si informa che è stata pubblicata lunedì scorso su GU n.178 del 3-8-2015 la Legge n. 115 (c.d. “europea 2014”), in vigore a decorrere dal prossimo 18 agosto 2015, recante le disposizioni annuali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea.

Per quanto attiene al settore turistico, occorre evidenziare che l'art. 9 (Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti “tutto compreso”. Procedura di infrazione n. 2012/4094) contempla le seguenti modificazioni agli artt. 50 e 51 vigente D.Lgs n. 79/2011 e ss. (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).

ESTRATTO DLGS 79/11 –TESTO ATTUALE	ESTRATTO DLG 79 –TESTO MODIFICATO
<p>Art. 50 Assicurazione</p> <p>In vigore dal 18 agosto 2015</p> <p>1. L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.</p> <p>2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato <u>possono essere</u> assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all'estero, garantiscano il rientro immediato del turista <u>a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o dell'intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico. Tali polizze possono altresì garantire,</u> nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico.</p> <p>Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore e' tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.</p> <p>3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative</p>	<p>Art. 50 Assicurazione</p> <p>In vigore dal 18 agosto 2015</p> <p>1. L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.</p> <p>2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1° gennaio 2016. Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.</p> <p>3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche</p>

idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

6. E' fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.

Art. 51 Fondo nazionale di garanzia

In vigore dal 4 settembre 2013

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, è alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del

mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

6. E' fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.

Art. 51 Fondo nazionale di garanzia

In vigore dal 4 settembre 2013

Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

Alla luce delle variazioni e delle decorrenze appena descritte ai sensi dell'art. 9 Legge n. 115/2015, può evincersi che **l'attuale disciplina** dell'art. 51 citato D.Lgs n. 79/2011 e ss. (Fondo nazionale di garanzia) **continuerà ad applicarsi ai contratti di vendita dei pacchetti turistici che risultino esser stati stipulati entro il prossimo 31 dicembre 2015**, le cui **istanze di rimborso**:

- dovranno esser presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio;
- saranno definite sino ai limiti di capienza del predetto Fondo di garanzia ex art. 51 D.Lgs 79/11, la cui gestione liquidatoria verrà assicurata dalla competente amministrazione.